

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 377-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 14 dicembre 1972*

*modificato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera  
dei deputati nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampato n. 1385)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 aprile 1973*

**Proroga e aumento del contributo annuo  
a favore del Centro per le relazioni italo-arabe**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 18.000.000 a favore del Centro per le relazioni italo-arabe, stabilito con legge 5 novembre 1962, n. 1595, è aumentato a lire 40.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1971.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 18.000.000 a favore del Centro per le relazioni italo-arabe, stabilito con legge 5 novembre 1962, n. 1595, è aumentato a lire 40.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1975.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 2.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Centro per le relazioni italo-arabe deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

## Art. 3.

All'onere annuo di lire 22.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per il 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

A quello di lire 22.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 2.

Il Centro per le relazioni italo-arabe presenterà al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento al Centro per le relazioni italo-arabe della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

## Art. 3.

All'onere di lire 66 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 22 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 22 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e, quanto a lire 22 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

*Identico.*